



Ric. n. 2699/2004

Sent. n. 3637/2004

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Lorenzo Stevanato                      Presidente f.f.

Fulvio Rocco                              Consigliere, relatore

Alessandra Farina                      Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 2699/2004 proposto dalla S.P.A. TELECOM ITALIA MOBILE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Vedova, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre, Piazza Ferretto 68;

**CONTRO**

il Comune di Padova in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo De Simoni, Alessandra Montobbio, Vincenzo Mizzone, Marina Lotto, Paolo Bernardi e Matteo Ceruti, con elezione di domicilio presso la segreteria di questo Tribunale;

il Sindaco del Comune di Padova quale Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

**PER**

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento sindacale 22.9.2004 con il quale sono state sospese l'installazione, le modifiche e l'attivazione di tutte le stazioni radio base per telefonia mobile.

Visto il ricorso, notificato il 30.9.2004 e depositato presso la Segreteria l'1.10.2004, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova, depositato il 5.10.2004;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 6 ottobre 2004, convocata a' sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Fulvio Rocco - l'avv. Vedova per la parte ricorrente e gli avv.ti De Simoni, Montobbio e Ceruti per il Comune di Padova;

Rilevata, a' sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

che l'ordinanza contingibile ed urgente, che può essere emanata dal sindaco ex art. 54, co. 2, d.lg. n. 267 del 2000 per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, non può essere

utilizzata per soddisfare esigenze prevedibili e ordinarie.

Nella specie, l'incolumità pubblica sarebbe messa in pericolo, secondo la motivazione dell'ordinanza impugnata che ha sospeso per 60 giorni l'installazione e l'attivazione di tutte le stazioni radio base di telefonia mobile, dal fatto che sono giunte “molteplici lamentele di privati cittadini”, che negli incontri presso i Quartieri è emersa una “forte criticità sociale” con “possibili problemi di ordine pubblico”, cosicché la sospensione sarebbe finalizzata ad “evitare e prevenire situazioni di forte tensione sociale con implicazioni di ordine pubblico”.

Senonché, le generiche ragioni esposte nell'ordinanza non evidenziano una situazione di emergenza, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, che nella fattispecie (L. 36/01 e decreti ministeriali attuativi) già contempla la fissazione di limiti di radiofrequenza ispirati al principio di precauzione.

Che le lamentele e la preoccupazione diffusa nei cittadini non sembra essere smodata in manifestazioni pericolose per il mantenimento dell'ordine pubblico e per l'incolumità dei cittadini stessi.

che, quindi, il ricorso è fondato.

Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda

sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2004.

Il Presidente f.f.

L'Estensore

Il Segretario

**SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**il.....n.....**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

**Il Direttore della Seconda Sezione**